



Giovedi' 23/06/2022

Contributo straordinario contro il caro bollette: le risposte dell'Agenzia Entrate

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

L'articolo 37 del decreto "Ucraina" ha introdotto un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario, a carico dei soggetti che producono energia elettrica o gas metano o che estraggono gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e di quelli che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi, al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per imprese e consumatori.

Con Provvedimento del 17 giugno I' Agenzia ha definito adempimenti e modalit\(\tilde{A}\) di versamento del contributo e, con successiva Risoluzione n. 29/E del 20 giugno, ha istituito i codici tributo da inserire nel modello F24.\(\tilde{A}\)

Ad integrazione delle indicazioni fornite nei documenti sopra citati, I'Agenzia Entrate ha pubblicato delle FAQ sul tema, rispondendo alle domande più frequenti.

In una di queste viene specificato che il contributo straordinario Ã" applicabile a tutti i soggetti, stabiliti o meno in Italia, che â€" anche in via residuale, e non solo come attività principale â€" esercitano nel territorio italiano le attività riconducibili, in linea di massima, ai seguenti codici ATECO:

06.20.00 Estrazione di gas naturale;

19.20.10 Raffinerie di petrolio

19.20.20 Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica);

19.20.30 Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamento;

19.20.90 Fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati;

35.11.00 Produzione di energia elettrica;

35.14.00 Commercio di energia elettrica;

35.21.00 Produzione di gas;

35.23.00 Commercio di gas distribuito mediante condotte;

46.71.00 Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento:

47.30.00 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione.

Non sono, invece, obbligati al pagamento del contributo straordinario i soggetti che svolgono attivitÀ di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti.





https://www.agenziaentrate.gov.it